


Dott. VINCENZO RUBINO  
Calle del Sale n. 2 - Tel. 041-951022  
MESTRE - VE



Repertorio n.9205

Raccolta n.827

ATTO COSTITUTIVO

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentottantasei ed il giorno nove novembre

In Mestre, Via Teano n.1

Lì, 9 novembre 1986

Avanti di me dott. Vincenzo Rubino, Notaio in Mestre, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Venezia, con studio in Mestre, Calle del Sale n.2

Sono presenti 1 Signori:

- VALERI Odone, nato a Jesolo (VE) il 17 gennaio 1937, residente a Jesolo (VE), Via Bafile numero 178, artigiano, n.c.f. VLR DNO 37A17 C388F,

quale titolare della omonima ditta con sede in Jesolo (VE), Via Bafile n. Partita IVA 01754170270

- MARCHIORI ANTONIO, nato a Monselice (PD) il 19 novembre 1942, residente in Venezia - Mestre, Via Cocchi n.11, artigiano,

n.c.f. MRC NTN 42S19 F382U,

quale titolare della omonima ditta con sede in Venezia, San Marco n.4357, Partita IVA 00682550272;

- PIOVESAN ALDO, nato a San Biagio di Callalta (TV) il 5 ottobre 1943, residente a Chioggia (VE), S.S. Romea n.293/E, artigiano,

n.c.f. PVS LDA 43R05 H781P,

registrato a MESTRE

26 Nov. 1986

7436

Serie A. Pubblici

Volume /

Esatte L. 50300

00374670271;

- POPPI GIACOMO, nato a Venezia- Mestre il 2 agosto 1944, residente a Venezia, S. Croce n.1696, artigiano, n.c.f. PPP GCM 44M02 L736W quale titolare della omonima ditta con sede in Venezia - Castello n.4580, P.I. 01489220275;


- LONGHIN RENZO, nato a Campagna Lupia (VE) il 19 gennaio 1953, residente in Dolo (VE), Via G. Matteotti n.18, artigiano, n.c.f. LNG RNZ 53A19 B493D, quale titolare della omonima ditta con sede in Dolo (VE), Via Vittorio Veneto n.30, P.I. 01939910277;

- GAGGIOPATTO GIORGIO, nato a Pettorazza (RO) il 9 agosto 1948, residente a Cavarzere (VE), Via Matteotti n.8, artigiano, n.c.f. GGG GRG 48M09 G525Q, quale titolare della omonima ditta con sede in Cavarzere (VE), Via Matteotti n.10, P.I. 01495360271.

Certo io Notaio dell'identità personale dei componenti i quali, d'accordo tra loro e con il mio consenso, rinunciano all'assistenza dei testimoni e quindi, con il presente atto, convengono e stipulano quanto segue:

#### ART.1

E' costituita tra i componenti, tutti cittadini italiani, una Società Cooperativa a responsabilità limitata sotto la denominazione "FIDART - VENEZIA - Consorzio di Garanzia Collettiva Fidi tra le Imprese Artigiane della Provincia di Venezia", denominata anche più brevemente "FIDART - VENEZIA Soc. Coop. a



te a Jesolo (VE), Via Mura n.43, artigiano, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di legale rappresentante della "Grandin Aldo e C. - S.N.C." con sede in Jesolo (VE), Via Mura n.43, P.I. 02043850276, autorizzato al presente atto in virtù dei poteri conferitigli dallo Statuto Sociale;

- FERRANDINO ANGELO, nato a S. Nicandro Garganico (FG) il 18 aprile 1938, residente a Cavarzere (VE), Via C. Pisacane n.2/B, artigiano, n.c.f. FRR NGL 38D18 I054M, quale titolare della omonima ditta con sede in Cavarzere (VE), Via Einaudi n.30, P.I. 01508570270;

- TEMPO GIULIANO nato a Marano Lagunare (UD) il 6 aprile 1937, residente a Venezia - Chirignago, Via Basso n.42, artigiano, n.c.f. TMP GLN 37D06 E918L, quale titolare della omonima ditta con sede in Venezia - Chirignago, Via Basso n.42, P.I. 0062130273;

- MILAN RENATO, nato a Portogruaro (VE) il 14 settembre 1960, residente a Portogruaro (VE), Via Franca n.46, artigiano, n.c.f. MLN RNT 60P14 G9140, quale titolare della omonima ditta con sede in Portogruaro (VE), Via Franca n.46, P.I. 02047720277;

- MARTINI GIUSEPPE, nato a Mirano (VE) il 26 ottobre 1941, residente a Noale (VE), Piazza XX settembre n.37, artigiano, n.c.f. MRT GPP 41R26 F241S, quale titolare della omonima ditta con sede in Noale (VE), Piazza XX settembre n.37, P.I.

quale titolare della omonima ditta con sede in Chioggia (VE),

Corso del Popolo n.1236, Partita IVA 01550840274;

- BOSCOLO LUCIANO "Sale", nato a Chioggia (VE) il 31 agosto  
1945, residente a Sottomarina (VE), Via Conchiglia n.17, ar  
tigiano,

n.c.f.BSC LCN 45M31 C638W,

quale titolare della omonima ditta con sede in Sottomarina

(VE), Via Conchiglia n.17, Partita IVA 00566840278

- BERGAMO WALTER, nato a Mira (VE) il 4 maggio 1928, residen  
te a Venezia- Chirignago, Via Basilicata n.6, artigiano.

n.c.f. BRG WTR 28E04 F229T,

quale titolare della omonima ditta con sede in Chirignago

(VE), Via Basilicata n.6, Partita IVA 00367380276;

- BERTO GIUSEPPE, nato a Cavarzere (VE) il 3 marzo 1922, re  
sidente a Cavarzere (VE), Via V. Maddalena n.70, artigiano.

n.c.f.BRT GPP 22C03 C383U,

quale titolare della omonima ditta con sede in Cavarzere

(VE), Via U. Maddalena n.70, Partita IVA 005262900275;

- CANCIAN DIEGO , nato ad Aisean Hainant (B) il 10 marzo  
1958, residente a San Donà di Pave (VE), Via Glotto n.6, ar  
tigiano,

n.c.f. CNC DGI 58C10 Z103F,

quale titolare della omonima ditta con sede in San Donà di

Plave (VE), Via Glotto n.6, Partita IVA 00499620276;

- GRANDIN ALDO, nato a Jesolo (VE) il 7 agosto 1941, residen

r.l.".

ART.2

La Cooperativa ha sede in Venezia - Mestre, Via Teano n.1.

ART.3

La Cooperativa si propone gli scopi di cui all'art.3 dello Statuto Sociale.

ART.4

La Cooperativa è regolata oltre che dalle disposizioni di legge in materia, da quelle del presente atto di cui fa parte integrale e sostanziale lo Statuto Sociale composto di n. 24 articoli, che previa lettura, al presente atto si allega sotto la lettera "A".

ART.5

La Cooperativa avrà durata fino al 31 dicembre 2010 (duemila-dieci) e potrà essere prorogata una o più volte di venti in venti anni.

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.


Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 1986.

ART.6

Il capitale sociale è formato dalle quote sottoscritte e versate dai soci del valore di Lire 10.000 ciascuna.


ART.7

I componenti stabiliscono che il primo Consiglio di Amministrazione sia composto di nove membri che vengono nominati nelle persone dei signori:





- ZORZETTI MARCELLO, nato a Portogruaro (VE) il 10 maggio 1961, residente ivi in Via Arno n.19, impiegato, Sindaco supplente.



ART.9

Il signor LONGHIN RENZO è autorizzato ad apportare al presente atto ed all'allegato Statuto tutte quelle modifiche, soppressioni ed aggiunte che venissero eventualmente richieste dalle competenti autorità in sede di omologazione, pubblicazione e registrazione, presso la Prefettura.

ART.10

Le spese del presente atto, che ammontano approssimativamente a Lire 1.350.000. sono a carico della Cooperativa.

I componenti delegano per le firme marginali del presente atto e dell'allegato i Signori LONGHIN RENZO e MARCHIORI ANTONIO.

Del presente atto ho dato lettura ai componenti i quali, da me richiesti, lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà e con me Notaio lo sottoscrivono qui in calce, a margine del primo foglio, nonché nell'allegato Statuto.

Scritto da persona di mia fiducia su due fogli per sei facciate e fin qui della settima a macchina ed in piccola parte a mano.


F.TO:

- VALERI ODORE

· MARCHIORI ANTONIO

- PIOVESAN ALDO
- BOSCOLO LUCIANO "SALE"
- BERGAMO WALTER
- BERTO GIUSEPPE
- CANCIAN DIEGO
- GRANDIN ALDO
- FERRANDINO ANGELO
- TEMPO GIULIANO
- MILAN RENATO
- MARTINI GIUSEPPE
- POPPI GIACOMO
- LONGHIN RENZO
- GAGGIOFATTO GIORGIO
- DOTT. VINCENZO RUBINO NOTAIO (L.S.)

Allegato <sup>u 14</sup> ..... all'atton. <sup>9255</sup> Rep. <sup>822</sup> Racc.



## S T A T U T O

### ART.1 - DENOMINAZIONE - SEDE

E' costituita, con sede in Venezia - Mestre, Via Teano n.1, la Società Cooperativa a r.l. "FIDART - VENEZIA Consorzio di Garanzia Collettiva Fidi tra Imprese Artigiane della Provincia di Venezia" denominata anche, più brevemente, "FIDART - VENEZIA Soc.Coop. r.l."..

La Società è retta dal presente Statuto e dal Regolamento che sarà approvato dall'Assemblea Ordinaria.

### ART.2 - DURATA

La Società ha durata fino al 31 dicembre 2010 (duemiladieci) e potrà essere prorogata una o più volte di venti in venti anni.

### ART.3 - OGGETTO SOCIALE

La Società, che si ispira ai principi della mutualità e non ha fini di lucro, ha lo scopo di concedere garanzie a favore dei soci per assisterli nell'acquisizione di crediti e/o finanziamenti parabancari necessari allo svolgimento delle attività produttive con l'utilizzo del patrimonio sociale di cui all'art.8 e delle fidejussioni rilasciate dai soci e/o da terzi.

La Società potrà effettuare eventuali operazioni di natura finanziaria che si rendano utili per salvaguardare la reale consistenza del patrimonio.

In ogni caso, queste dovranno essere compatibili con l'esi-

genza della destinazione statutaria del patrimonio prescritta al successivo art.8.

La Società potrà altresì effettuare gli atti e le operazioni necessarie per la sua sistemazione logistica, la sua gestione ed amministrazione avvalendosi delle rendite patrimoniali.

In particolare la Società procederà, secondo le modalità indicate nel presente Statuto:

- a) alla stipulazione di una o più convenzioni con Aziende di credito;
- b) alla costituzione di uno o più fondi rischi;
- c) alla determinazione delle modalità per l'impiego delle fidejussioni concesse dai Soci e da terzi;
- d) alla accettazione di eventuali contributi, donazioni ed elargizioni.


L'Associazione potrà inoltre, perseguire gli altri scopi consentiti da leggi regionali in materia di finanziamenti agevolati all'artigianato.

#### ART.4 - SOCI

Il numero dei soci è illimitato, ma non inferiore a nove.

Possono essere soci della Società:

- le imprese riconosciute artigiane ai sensi della legge 443/85 n.860, o da eventuali successive disposizioni legislative, della provincia di
- i Consorzi e le Società consortili anche di secondo grado costituiti, rispettivamente, da almeno cinque imprese arti-



gliane o da almeno cinque organismi di primo grado al senso degli articoli 2602 e seguenti del Codice Civile.

Non può far parte della Società chi è socio di un' altra Società Cooperativa di Garanzia Collettiva Fidi tra Imprese Artigiane o che sia stato espulso da altro organismo associativo di garanzia.

La domanda di ammissione deve essere indirizzata al Consiglio di Amministrazione che deciderà insindacabilmente sull'ammissione stessa.

La deliberazione di ammissione dovrà essere annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci.

Il nuovo socio sarà tenuto a versare, oltre ad almeno una quota sociale, una "tassa di ammissione" nella misura che verrà stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

Ogni socio può ottenere le garanzie e ogni altra prestazione da parte della Società indipendentemente dal numero delle quote veraste o dall'importo di contributi versati.

Ogni richiedente la garanzia, deve motivare e corredare le richieste oltre che dalla propria situazione patrimoniale e dal conto economico, di idonea documentazione informativa anche in ordine alle finalità dell'operazione.

#### ART.5 - SCIoglimento DEL RAPPORTO SOCIALE

Il vincolo sociale cessa per liquidazione, decesso, recesso ed esclusione del socio.

La messa in liquidazione di una impresa socia comporta l'au-

tomatica cessazione del rapporto sociale.

Nel caso di decesso del socio titolare di ditta individuale, il rapporto sociale può continuare con gli eredi solo con il consenso del Consiglio di Amministrazione.

Qualora l'aderente sia una Società, in caso di decesso del legale rappresentante, o di uno dei legali rappresentanti e per ogni altra modifica della compagine sociale, il Consiglio di Amministrazione può decidere l'esclusione della Società stessa.

Il recesso avviene su domanda del socio inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Consiglio di Amministrazione il quale delibera in merito entro tre mesi.

La dichiarazione di recesso, comunicata dal socio alla Società, deve essere annotata nel libro dei soci a cura degli amministratori.

Essa, comunque, ha effetto dalla data in cui il socio non beneficia di alcuna garanzia della Società previa estinzione degli eventuali finanziamenti ottenuti con la suddetta garanzia.

Il Consiglio di Amministrazione delibera l'esclusione del socio ove vengano meno i requisiti richiesti dalla legge e dallo Statuto per la sua appartenenza.

Il socio è inoltre escluso dalla Società:

a) per mancato adempimento di uno o più degli obblighi assunti verso la Società, ivi incluso il pagamento anche parziale



dei contributi periodici previsti;

b) per inosservanza delle norme statutarie, di regolamento e delle delibere degli organi sociali;

c) quando, richiesto dalla Società di far fronte all'impegno fidejussorio, si sia rifiutato di adempiervi, fermo restando l'impegno fidejussorio stesso;

d) nei casi previsti dagli artt. 2286 e 2288 del Codice Civile.

Ogni qualvolta cessi il vincolo sociale il socio:

1) deve assolvere tutti gli obblighi pendenti verso la Società con le modalità determinate dal Consiglio di Amministrazione;

2) è responsabile verso i terzi nei limiti della quota sottoscritta e delle garanzie prestate per le obbligazioni assunte dalla Società sino al giorno in cui ha mantenuto la qualifica di socio, anche ai sensi dell'art. 2530 Codice Civile.

La cessazione del vincolo sociale dà diritto alla liquidazione della sola quota versata, salvo che la cessazione del vincolo sociale non avvenga per esclusione.

Trascorso il termine di prescrizione, le quote non restituite per irreperibilità dei legittimi beneficiari, vanno a riserva.

**ART. 6 - OBBLIGHI DEI SOCI**

I soci sono obbligati:

a) al versamento di una tassa di ammissione nella misura de-

terminata dal Consiglio di Amministrazione;

b) al versamento delle quote sociali sottoscritte nel numero che verrà determinato dal Consiglio di Amministrazione;

c) a concedere alle aziende di credito o alle società finanziarie convenzionate fidejussioni il cui importo verrà fissato dal Consiglio di Amministrazione in misura non inferiore a Lire 1.000.000.

Tali fidejussioni verranno concesse a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni assunte da tutti i soci con fidi ottenuti tramite la Società secondo le modalità fissate dalle relative convenzioni.

Su richiesta del Consiglio di Amministrazione della Società, le fidejussioni dovranno essere personalmente concesse dal rappresentante legale dell'azienda interessata.

#### ART.7 - CESSIONE DELLE QUOTE

Le quote non possono essere cedute con effetto verso la Società se la cessione non è autorizzata dagli amministratori.

Le modalità relative alla deliberazione del cedente dal vicinolo fidejussorio verranno determinate nelle convenzioni stipulate dalla Società con le aziende di credito o finanziarie interessate.

#### ART.8 - PATRIMONIO

Il patrimonio sociale è costituito:

a) da capitale sociale formato dalle quote sottoscritte e versate dai soci del valore di Lire 10.000. ciascuna;

b) dal fondo riserva legale costituito da una quota pari al 50 per cento degli utili annuali;

c) dal fondo rischi costituito da:

- una quota pari al 50 per cento degli utili annuali;

- eventuali commissioni che ogni socio verserà in rapporto all'ammontare dei fidi al medesimo concessi ovvero dallo storno di interessi sulle singole operazioni di fido secondo le relative misure stabilite dal Consiglio di Amministrazione;

- conferimenti della Regione o da altri Enti pubblici;

- donazioni, lasciti ed elargizioni di associazioni o privati.

Il patrimonio di cui sopra, qualsiasi sia la forma in cui esso risulti eventualmente investito, deve essere destinato agli scopi sociali di cui all'art.3

Alle spese di gestione della Società si provvede con le somme provenienti dalle tasse di ammissione, dalle eventuali provvigioni stabilite dal Consiglio di Amministrazione, dalle rendite patrimoniali nonché con gli eventuali contributi a tal fine specificatamente erogati dalla Regione Veneto o da enti pubblici o privati.

#### ART.9 - ORGANI SOCIALI

Gli organi della Società sono:

a) l'Assemblea dei Soci;

b) il Consiglio di Amministrazione;



- c) il Collegio Sindacale;
- d) il Collegio dei probiviri.

ART.10 - ASSEMBLEA DEI SOCI

L'assemblea sia Ordinaria che Straordinaria viene convocata nell'ambito della provincia di  
dal Presidente del Consiglio di Amministrazione mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare, che dovrà essere affisso in modo visibile nella sede sociale almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza, ed essere inviato o recapitato, entro lo stesso termine, ai soci.

Hanno diritto di voto i soci che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi e che non siano in mora nel versamento delle quote sottoscritte.

Ogni socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il numero delle quote versate.

Il socio può farsi rappresentare in assemblea da un altro socio.

Ciascun socio non può peraltro rappresentare più di cinque soci.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, che provvede, di volta in volta, alla nomina di un Segretario.

Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare da verbale.

sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

#### ART.11 - ASSEMBLEA ORDINARIA


L'assemblea ordinaria:

- approva il bilancio;
- nomina gli amministratori secondo le modalità previste dall'art.13 del presente Statuto, e nomina altresì il Collegio dei Probiviri e i Sindaci ad esclusione del Presidente del Collegio Sindacale qualora tale nomina, per legge, sia di competenza della Regione;
- determina il compenso dei sindaci;
- delibera in merito all'approvazione del regolamento predisposto dal Consiglio di Amministrazione ed in merito alle eventuali modificazioni del regolamento stesso;
- delibera sugli oggetti relativi alla gestione della Società eventualmente sottoposto al suo esame dagli amministratori;
- delibera sulle operazioni di investimento di natura immobiliare.

L'assemblea ordinaria è convocata ogni anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.

In caso di particolari necessità essa potrà essere convocata entro i sei mesi successivi all'esercizio sociale rendicontato.

Tale assemblea può inoltre essere convocata ogni qualvolta gli amministratori ne ravvisino l'opportunità e deve essere convocata quando ne sia fatta richiesta da almeno un quinto



dei soci, con indicazione degli argomenti da trattare.

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione, con l'intervento di almeno la metà dei soci, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti. Essa delibera a maggioranza assoluta dei presenti e dei rappresentanti per delega.

#### ART.12 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo, sullo scioglimento della Società, nonché sulla nomina dei liquidatori e sulla determinazione dei relativi poteri.

L'assemblea straordinaria può validamente deliberare quando siano presenti e rappresentati in prima convocazione, almeno la metà dei soci con diritto a voto e, in seconda convocazione, almeno un decimo dei soci.

Per le deliberazioni occorre il voto favorevole di almeno i tre quinti dei presenti e dei rappresentati per delega.

Per deliberare lo scioglimento anticipato della Società è necessario il voto favorevole di almeno un quinto della totalità dei soci con diritto di voto.

#### ART.13 - COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto da non meno di cinque e non più di nove membri, nominati dall'assemblea.

Il Consiglio esprime fra i suoi membri il Presidente e il Vice - Presidente.

I consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.  
Essi devono essere soci o mandatari di persone giuridiche  
socie e sono esonerati dal prestare cauzione.

Se, nel corso dell'esercizio sociale, viene a mancare un am-  
ministratore, si applicherà l'art. 2386 Codice Civile.

#### ART.14 - POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione ha tutte le attribuzioni ed i  
poteri relativi alla gestione ordinaria e straordinaria della  
Società eccetto quelli riservati all'Assemblea dei soci per  
legge o dallo Statuto.

In particolare il Consiglio di Amministrazione:

- procede alla convocazione dell'Assemblea e all'esecuzione  
delle sue delibere;
- delibera sull'ammissione e sull'esclusione dei soci;
- redige il testo del regolamento da sottoporre all'approva-  
zione dell'Assemblea;
- redige il bilancio ed il conto profitti e perdite;
- fissa l'importo della fidejussione che ogni socio dovrà  
concedere alle aziende di credito convenzionate;
- stipula, ai sensi dell'art.20 le opportune convenzioni con  
le aziende di credito per il raggiungimento dei fini della  
Società;
- provvede alla costituzione del fondo rischi di cui  
all'art.8;
- nomina, eventualmente anche tra i non soci, i membri del



comitato tecnico di cui all'art.19;

- assume e licenzia il personale della Società fissandone le mansioni e la retribuzione;

- delibera sulla partecipazione al Consorzio regionale o Nazionale eventualmente costituito con il fine di coordinare o potenziare le attività degli Artigianfidi di primo grado.

Il Consiglio di Amministrazione per tutte le operazioni agevolate con contributi regionali accerta:

- la regolare esecuzione del piano di rimborso del capitale prestato;

- il mantenimento della qualifica artigiana dell'impresa per la durata dell'operazione;

- la destinazione del prestito dichiarata nella richiesta di fidejussione.

Darà comunque esecuzione a quanto previsto dalla specifica normativa regionale in materia e darà tempestiva comunicazione alla Giunta Regionale di eventuali irregolarità rilevate.

#### ART.15 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte l'anno e comunque tutte le volte che il Presidente ne ravvisi l'opportunità o quando ne venga fatta richiesta dal Collegio Sindacale.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.



Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Le deliberazioni devono risultare da verbale, sottoscritte dal Presidente e dal segretario.

In seno al Consiglio di Amministrazione il voto non può essere dato per delega.

Se uno o più amministratori, relativamente ad una determinata operazione, hanno, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della Società, si applicherà l'art.2391 Codice Civile.

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la nomina di un Segretario scelto anche tra non soci, al quale affida l'esecuzione delle delibere.

#### ART.16 - COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall'assemblea.

Il membro con funzioni di Presidente del Collegio è nominato dall'assemblea qualora tale competenza non sia riservata alla Regione per legge.

I sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Collegio Sindacale controlla l'amministrazione della Società, vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, accerta la regolare tenuta della contabilità sociale e la corrispondenza del bilancio e del conto profitti e perdite alle risultanze dei libri e delle scritture contabili.

Il Collegio Sindacale può chiedere notizie agli amministratori sull'andamento delle operazioni sociali e deve accertare almeno ogni trimestre la consistenza di cassa.

I Sindaci possono procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre, redigendo all'uopo processo verbale, da trascriversi nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio stesso.

I Sindaci devono assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione ed alle assemblee, ai sensi dell'art.2405 Codice Civile.

#### ART.17 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei probiviri è composto da tre membri eletti dall'Assemblea, dei quali uno con le funzioni di Presidente.

I probiviri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.


In caso di cessazione di uno dei probiviri nel corso dell'esercizio sociale, provvede alla sostituzione il Consiglio di Amministrazione fino alla prossima assemblea.

Al Collegio dei Probiviri è demandata la risoluzione di tutte le controversie tra soci e società che insorgano in sede di svolgimento del rapporto sociale.

I probiviri decidono quali arbitri amichevoli compositori con dispensa da ogni formalità.

#### ART.18 - RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione rappresenta a



tutti gli effetti la Società, anche in giudizio.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, i poteri e le attribuzioni di questo spettano al Vice - Presidente e in caso di assenza o d'impedimento di entrambi spettano al consigliere più anziano di età.

#### ART.19 - COMITATO TECNICO

Per la selezione delle domande di garanzia dei propri soci la Società provvede alla costituzione di uno o più "Comitati Tecnici", la cui composizione e le cui specifiche funzioni sono stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

Qualora al Comitato Tecnico partecipino anche non soci, il Consiglio di Amministrazione dovrà assicurare che la partecipazione dei soci sia maggioritaria.

Tale comitato deciderà insindacabilmente sulle domande di fido presentate dai soci.

#### ART.20 - CONVENZIONI

Per l'attuazione del proprio oggetto sociale, la Società stipulerà con una o più aziende di credito o finanziarie le opportune convenzioni, al fine di stabilire le condizioni per la concessione dei finanziamenti ai propri soci e il regime delle corrispondenti garanzie.

In sede di convenzione si provvederà, fra l'altro, alla determinazione delle modalità relative all'assunzione del vincolo fidejussorio da parte dei singoli soci, alla individuazione delle ipotesi di scioglimento degli stessi dal vincolo

medesimo, all'indicazione delle modalità di costituzione del fondo rischi di cui all'art. 8 e del suo successivo incremento.

#### ART.21 - ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale verrà compilato, a termini di legge, il bilancio annuale ed il relativo conto profitti e perdite.


Nessun dividendo è dovuto al Capitale sociale e gli eventuali utili netti di esercizio sono attribuiti nella misura del 50 per cento al fondo riserva e per l'altro 50 per cento al fondo rischi.

E' vietata, comunque, la distribuzione dei fondi predetti ai soci.

#### ART.22 - SCIoglimento DELLA SOCIETA'

In caso di scioglimento della Società, la somma che risulta disponibile alla fine della liquidazione, dopo il pagamento di tutte le passività, dovrà essere devoluta, dedotte soltanto le quote sociali in misura non superiore all'importo versato, a favore di iniziative predisposte da Enti pubblici allo scopo di ammodernamento delle produzioni artigiane e di maggior conoscenza e diffusione dei relativi prodotti.

La Giunta della Regione Veneto, alla quale i liquidatori dovranno, in ogni caso notificare i motivi e le cause dello



scioglimento, avrà facoltà di disporre, sentita la Commissione provinciale per l'artigianato, la destinazione della somma predetta nell'ambito della provincia ove ha sede la Società, fatte salve le prescrizioni di cui all'art.26 del DLCPS 14 dicembre 1947, n.1577.

ART.23 - REQUISITI MUTUALISTICI

Agli effetti della valutazione della sussistenza dei requisiti mutualistici per il beneficio di agevolazioni tributarie si fa specifico rinvio agli art.3, 8, 21, 22 del presente Statuto nonché dell'art.26 del DLCPS 14 dicembre 1947, n.1577, che qui si intende integralmente recepito, evidenziando in particolare che:

- è vietata la distribuzione ai soci di dividendi;
- le riserve sociali non sono ripartibili fra i soci;
- in caso di scioglimento della Società l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale versato, sarà devoluto a scopi di pubblica utilità conformi allo spirito mutualistico.

ART.24 - RINVIO A NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto valgono le norme di legge in materia di Società Cooperative a responsabilità limitata e di Consorzi Fidi.

F.TO:

- VALERI Odone
- MARCHIORI ANTONIO
- PIOVESAN ALDO

- BOSCOLO LUCIANO "SALE"
- BERGAMO WALTER
- BERTO GIUSEPPE
- CANCIAN DIEGO
- GRANDIN ALDO
- FERRANDINO ANGELO
- TEMPO GIULIANO
- MILAN RENATO
- MARTINI GIUSEPPE
- POPPI GIACOMO
- LONGHIN RENZO
- GAGGIOFATTO GIORGIO
- DOTT. VINCENZO RUBINO NOTAIO (L.S.)

La presente copia è conforme all'originale  
esistente nel mio studio

Si rilascia con il presente ISCRIZIONE

MESTRE, il 20 NOV 1986

